

## UNA LINGUA SECONDA PER L'ITALIANO: QUALI SCENARI PER LA DISCIPLINA E LA PROFESSIONE

di Dorella Giardini

### ABSTRACT

*L'istituzione nel 2016 della classe di concorso A23, "Italiano per discenti stranieri alloglotti", giunge a colmare un vuoto che era di fatto soltanto normativo all'interno del sistema scolastico nazionale, poiché l'italiano per i nuovi italiani ha già una sua storia significativa. A partire da un sondaggio conoscitivo, questo studio intende offrire un quadro della realtà disciplinare e professionale sviluppatasi in questi decenni e del suo stato attuale, alla luce degli scenari aperti dalla Legge 107/2015 e successive integrazioni che hanno portato all'istituzione del primo concorso per docenti in questa disciplina. A corollario, sono proposti un colloquio con l'Avvocato Francesco Leone, esperto di Diritto amministrativo, civile e del lavoro sulla tutela della professione e qualche cenno di comparazione con le politiche educative, formative e professionali vigenti nei paesi europei, in particolare in Francia, Regno Unito e Germania, ossia laddove, molto prima che in Italia, è stata elaborata l'idea di una lingua nazionale come lingua seconda.*

### 1. INTRODUZIONE

All'interno della glottodidattica dell'italiano lingua seconda, non abbondano narrazioni che descrivano chi sono gli insegnanti specializzati in questo settore, e come e dove esercitano la loro professione.

Con l'occasione dell'istituzione della classe di concorso A23 "Italiano per stranieri", tentare di dare un quadro riassuntivo degli sviluppi che il settore ha avuto può essere utile e necessario, dato che una categoria specializzata di insegnanti di italiano L2/LS si è costituita molto prima della nuova normativa ed è portatrice di un patrimonio di competenze, acquisite attraverso una formazione specializzata di qualità e tanta esperienza (in piena immersione o all'estero), elaborata sui bisogni costanti e urgenti degli studenti non italofoeni e dei contesti, anche e soprattutto all'interno delle istituzioni scolastiche.

L'impiego di docenti esterni all'interno delle istituzioni MIUR è una conseguenza dell'autonomia degli istituti, anche in materia di reclutamento e di un sistema nazionale del lavoro, ciò che permette vari gradi di collaborazione nella flessibilità. Per molti istituti, dotarsi di queste risorse è anche e soprattutto una necessità;

sebbene in un clima generale di misconoscimento, ciò è valso a colmare il *gap* esistente nelle scuole tra i bisogni oggettivi degli stranieri e l'offerta formativa interna, che non sempre si è rivelata adeguata al compito.

Il nostro tentativo intende dunque tracciare un profilo di questi professionisti "invisibili", pur nella complessità e nella costante mobilità del quadro.

## 2. DAL VUOTO NORMATIVO ALLA NORMAZIONE

Considerato il contesto in cui nasce la A23, ossia con la riforma della scuola (L. 107/2015), ci concentreremo principalmente sul personale docente di italiano lingua seconda operante in collaborazione all'interno di questa istituzione.

Sebbene le prime indicazioni MIUR sull'accoglienza degli alunni stranieri si attestino tra la fine degli anni Ottanta e i primi anni del Novanta – è infatti del 1990 una circolare ministeriale che per la prima volta usa l'espressione "educazione interculturale" (C.M. 205/1990), individuata come risposta ideale ai problemi degli alunni stranieri/immigrati –, è a partire dagli anni dopo il 2000 che si delineano delle linee guida calate in una realtà più concreta e sperimentata nella lingua seconda. Risale infatti al 2006 una nuova circolare, "Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri" (C.M. 24/2006), che detta un *modus operandi* per l'accoglienza degli alunni stranieri preoccupandosi sostanzialmente di non discriminare i neoarrivati. Tra le altre indicazioni, leggiamo (C.M. 24/2006:12):

Per un pieno inserimento è necessario che l'alunno trascorra tutto il tempo scuola nel gruppo classe, fatta eccezione per progetti didattici specifici, ad esempio l'apprendimento della lingua italiana, previsti dal piano di studio personalizzato. L'immersione, in un contesto di seconda lingua parlata da adulti e compagni, facilita l'apprendimento del linguaggio funzionale.

E poi ancora (C.M. 24/2006:16):

Uno degli obiettivi prioritari nell'integrazione degli alunni stranieri è quello di promuovere l'acquisizione di una buona competenza nell'italiano scritto e parlato, nelle forme ricettive e produttive, per assicurare uno dei principali fattori di successo scolastico e di inclusione sociale.

Sono anche gli anni in cui si concretizza una legge del Ministero dell'Interno che detta nuove regole in materia di immigrazione, includendo anche l'aspetto linguistico. È la cosiddetta "legge Maroni" (L. 38/2009). Alla legge, segue un decreto che definisce corsi, test di conoscenza dell'italiano e della cultura civica per tutti i cittadini non comunitari che intendono ottenere un permesso di lungo soggiorno in Italia (D.M. 04/06/2010; L. 94/2009).

Questo decreto interministeriale, d'accordo con il Ministero del Lavoro, delega agli uffici scolastici regionali la gestione dei finanziamenti europei per l'integrazione, e ai CTP (Centri Territoriali Permanenti, oggi Centri Provinciali Istruzione Adulti) la formazione linguistica. Ad essi sono rivolte le "Linee guida per la progettazione dei

percorsi di alfabetizzazione e di apprendimento della lingua italiana” (C.M. 2645/2012), in sostanza una rielaborazione del sillabo predisposto dai quattro enti certificatori di lingua italiana su incarico del Ministero dell’Interno. Successivamente, nel 2014, il MIUR rivede il documento del 2006, fornendo delle nuove “Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri” (C.M. 24/2014). Rispetto al precedente, il nuovo documento presenta importanti approfondimenti sperimentati sul campo, e offre dettagli comprovati sulle logiche e i tempi dell’apprendimento, sulla didassi e l’organizzazione dei corsi (C.M. 24/2014:17):

Per rispondere ai bisogni linguistici degli alunni stranieri non italofoeni l’esperienza consolidata ci dice che sono necessari tempi, strumenti, risorse di qualità. In particolare, nella prima fase, un intervento efficace dovrebbe prevedere circa 8-10 ore settimanali dedicate all’italiano L2 (circa 2 ore al giorno) per una durata di circa 3-4 mesi. I moduli intensivi iniziali possono raggruppare gli alunni di classi diverse e possono essere organizzati grazie alla collaborazione con gli enti locali e con progetti mirati

Siamo ben distanti dalle indicazioni vaghe di otto anni prima, che vedevano la forma migliore di integrazione nell’inserimento immediato degli studenti stranieri nelle classi.

Il testo prosegue affermando:

Lo strumento essenziale per realizzare una partecipazione attiva è costituito dai laboratori linguistici che restano l’anello decisivo di tutto il sistema dell’integrazione.

L’esperienza di otto anni ha messo in luce che la disciplina “italiano per stranieri” esiste non per decreto ma per necessità, e pur nella sua inevitabile complementarità interdisciplinare, ha una propria autonomia e propri metodi che la distinguono da tutte le altre materie.

Quanto alla formazione specifica degli insegnanti, entrambi i documenti la citano come indispensabile, mentre la seconda circolare aggiunge una distinzione tra insegnanti in ingresso e insegnanti in servizio (C.M. 24/2014:21), ma quel che è interessante notare è come, nelle linee guida del 2014, siano adesso conclamate anche le “collaborazioni con gli enti locali e con progetti mirati”.

Sono infatti consolidate da tempo, in numerosi uffici scolastici, le prassi di gestione dell’italiano attraverso bandi e progetti, anche in collaborazione con altre realtà.

Nell’analisi compiuta dal gruppo informale RICONOSCIMENTO (Riconoscimento della professionalità dell’insegnante di L2/LS) su alcuni bandi presi a campione, per il Convegno ANIEF di cui è in rete il [video](#) (Cambriani *et al.* 2016), emerge che ciò che principalmente viene richiesto alle risorse esterne, ossia la qualità dell’insegnamento. Le selezioni, infatti, fatta salva la laurea, sono fatte in base alle specializzazioni conseguite e all’esperienza accumulata, indipendentemente dalla formazione pregressa.

È anche grazie alle competenze di questi docenti esterni che si sta per chiudere l’epoca dei non alfabetizzati in italiano introdotti sui banchi di scuola senza

un'analisi dei bisogni e senza programmi specifici, così come si sta per chiudere l'epoca della convinzione che un apprendente avente conoscenza dell'italiano L2 sia pronto per adattarsi a metodi di insegnamento disciplinari pensati per italofoni. Laddove i laboratori linguistici di qualità sono attivati, la dispersione e l'insuccesso scolastico, tanto diffusi fra gli stranieri, diminuiscono. Di questa esternazionalizzazione, si può intuire l'esistenza di un beneficio anche per il corpo docente interno, riassumibile in nuove competenze per contatto con i docenti specializzati e per sgravio dei compiti. Di tutto questo, gli istituti che si avvalgono dei collaboratori esterni per l'italiano L2 ne hanno da tempo avuto coscienza.

Da una parte, dunque, nell'epoca del vuoto normativo il MIUR ha incoraggiato e tuttora incoraggia indirettamente l'impiego di professionalità esterne in L2/LS – e la Legge 107/2015 lo conferma sin dal primo articolo, decretando come definitiva l'autonomia degli istituti –, dall'altra queste competenze le ha misconosciute a lungo, fino ad arrivare a negarle, come vedremo, proprio con la definizione dei requisiti di accesso alla classe di concorso A23.

Negli anni del limbo normativo, nonostante i tentativi di ANILS (Associazione Nazionale Insegnanti Lingue Straniere), di APIDIS (Albo Professionale Insegnanti D'Italiano a Stranieri) e di RICONOSCIMENTO (gruppo informale di insegnanti L2/LS nato dai *social media*) di far riconoscere la professione, ancora nel 2013 essa rimaneva nell'ombra. Il desiderio di ottenere uno statuto di esistenza è il motivo della petizione lanciata da RICONOSCIMENTO sui media sociali, sostenuta da 7333 firmatari.

### **3. INSEGNANTI: UN CONFRONTO CON L'ESTERO**

Prima di addentrarci nell'analisi di quanto emerso con la nuova normativa e nella descrizione del profilo dell'insegnante di italiano per stranieri delineatosi dopo 130 interviste e un sondaggio anonimo compilato da 800 insegnanti, abbiamo dato un rapidissimo sguardo all'Europa, per fornire un quadro più ampio sullo stato degli insegnanti anche fuori dai confini nazionali. Se si eccettuano isole felici come la Finlandia, normalmente la figura dell'insegnante non è percepita in Europa come una posizione di particolare prestigio, sia socialmente sia economicamente (Argentin, Giancola 2013), e l'Italia in queste classifiche non è posizionata tra le migliori. All'interno dei confini nazionali, la femminilizzazione di questo settore si è peraltro inasprita, e gli studi sociali sono concordi a interpretarla come una ulteriore svalutazione della professione (Baggiani *et al.* 2013). Tuttavia, in Italia la posizione dell'insegnante di ruolo rimane a tutt'oggi particolarmente ambita, e ciò fa supporre che il mito del posto fisso ne sia la causa, specialmente in un contesto di precariato diffuso al quale si assiste.

Quanto al reclutamento generale e al ruolo che hanno gli insegnanti di altri paesi di lingue nazionali a stranieri, abbiamo messo rapidamente a confronto tre realtà europee, aventi una storia solida in materia di immigrazione.

### 3.1 IN GERMANIA

Il federalismo tedesco condiziona tutta l'organizzazione dell'istruzione, poiché ogni *Land* agisce in autonomia, di conseguenza anche l'abilitazione e il reclutamento per le immissioni in ruolo possono non essere compatibili da una regione all'altra. Va detto poi che il sistema tedesco tende a indirizzare il percorso formativo di una persona in vista di una professione fin dai dieci anni, cioè il momento in cui si diramano gli studi futuri degli alunni.

Per l'abilitazione nelle discipline curriculari, il sistema prevede che ogni insegnante sia abilitato in due materie. Ciò avviene dopo un percorso formativo didattico specifico. Sulla base dei posti disponibili, si segue un tirocinio di due anni (*Referendariat*), al termine del quale si sostiene l'esame di stato. Dopodiché, è possibile partecipare ai bandi di concorso indetti per titoli.

Quanto ai criteri di ammissibilità per insegnare tedesco agli stranieri immigrati, sono reperibili al sito del *Bundesamt für migration und Flüchtlinge*, il Ministero che si occupa dei flussi migratori.

L'insegnamento della lingua tedesca come lingua straniera non corrisponde ad una classe di concorso, ciascuna scuola può bandire in autonomia progetti formativi extracurricolari di tedesco L2 e reclutare insegnanti con specializzazioni in questo ambito, per selezione diretta. Vi sono vari percorsi per specializzarsi, uno di questi valorizza anche le esperienze di lavoro accumulate nel settore. Il sistema distingue l'insegnamento per livelli del tedesco L2 da quello per l'alfabetizzazione, per la quale si richiede una preparazione specifica.

### 3.2 IN FRANCIA

L'*Education nationale* riconosce un master specifico in *Didactique des langues étrangères et secondes*, che a seconda dell'ateneo potrebbe avere altre denominazioni. Tuttavia, il Ministero non prevede concorsi riservati alla FLE/FLS, l'acronimo che indica l'insegnamento del francese come lingua seconda o straniera.

Vi sono però docenti dedicati all'interno delle scuole, che operano di concerto con gli insegnanti di materie curriculari. Questi docenti sono professori abilitati in altre discipline. Essi possono far validare i propri percorsi formativi in *Français Langue Seconde*, ottenendo una certificazione speciale con la quale possono insegnare alla UPE2A (*Unité pédagogique pour élèves allophones arrivants*). A livello organizzativo, queste attività sono gestite territorialmente dai CASNAV (*Centre Académique pour la Scolarisation des Enfants Allophones*), ossia da appositi organismi regionali, collegati con il Ministero.

Una grande differenziazione dall'Italia consiste nell'abilitazione generale all'insegnamento, che si ottiene con il superamento di un esame specifico piuttosto impegnativo, ma che non necessariamente corrisponde al percorso di studi fatto. È richiesto infatti solo un *master*, l'equivalente della magistrale in Italia, non necessariamente coerente con la disciplina scelta.

### 3.3 NEL REGNO UNITO

Tutta l'Inghilterra abbonda di corsi privati di lingua inglese, ma non abbiamo individuato nulla che riguardi l'accoglienza linguistica degli stranieri nelle scuole. Non ci sono pervenute informazioni circa eventuali corsi speciali all'interno del sistema d'istruzione nazionale, nonostante il Regno Unito sia, dei tre paesi analizzati, quello che vanta la presenza più antica di stranieri sul proprio territorio. Nel paese della "lingua franca", il sistema d'istruzione prevede che ciascuno studente scelga il proprio piano curricolare.

Una curiosità è che, per chi vuole diventare insegnante, il Ministero mette a disposizione un pratico sportello *online* di informazioni, tramite email, fornite direttamente all'interessato.

Un aspetto interessante è che sono contemplate delle alternative anche alla formazione accademica, che tuttavia implica un esame particolarmente impegnativo. Con una laurea, è possibile formarsi come insegnanti sia all'interno degli atenei sia direttamente sul campo (*School Led Teacher Training, First Teach*), con lo svantaggio che solitamente si tratta di scuole ritenute difficili o di scarso prestigio.

Anche il sistema di arruolamento dei docenti è profondamente diverso dall'Italia. Non vi sono concorsi, le offerte di lavoro sono rese pubbliche direttamente dalla scuola, si presenta domanda inviando il curriculum. Questo, se ritenuto adeguato al ruolo, permette di accedere a un colloquio decisivo ai fini dell'assegnazione del posto.

Quanto al test per immigrati, quello che prelude al permesso di soggiorno, è di livello B1 e viene eseguito in autonomia *on line*. Esso comprende sia la lingua sia la cultura civica, politica e sociale del paese. L'impostazione generale sul "saper fare" autonomamente è evidente anche in questo.

### 3.4 IN ITALIA

Per tornare all'Italia e alla condizione degli insegnanti di italiano per stranieri, risale al 2014 il primo accenno ufficiale alla categoria, in occasione della convocazione degli Stati generali della lingua italiana indetti dal Ministero degli Esteri a Firenze il 21-22 ottobre di quell'anno, finalizzato a individuare nuove strategie di promozione della lingua italiana. Il convegno si concluderà con la messa in agenda di un impegno da parte dei promotori a far riconoscere questa classe di insegnanti (si veda il [sito del MAECI](#)).

Ciò avviene nello stesso anno in cui la Corte di Giustizia europea si esprime in merito a un ricorso presentato da ANIEF per conto di insegnanti supplenti con contratti annuali reiterati oltre i 36 mesi (si veda il video sul canale [ANIEF](#)). La sentenza dichiara che "le norme italiane sui precari nella scuola violano la direttiva comunitaria" (Dir. 1999/70/CE sez. III, sentenza 26/11/2014 n° C-22/13), anticipando in un certo senso l'intenzione del Presidente del Consiglio Matteo Renzi di creare, con la "Buona scuola", la stabilizzazione dei precari presenti nella scuola attraverso un concorso per abilitati.

A riguardo, forse è utile far presente che l'ufficio CODAU (Convegno dei Direttori generali delle Amministrazioni Universitarie) ha prodotto dei documenti tecnici sui casi di ricorso di alcuni collaboratori ed esperti linguistici operanti in determinati atenei italiani, volti a stabilizzare la loro situazione, di precari con contratti reiterati. Questi ricorsi non hanno ottenuto soddisfazione in quanto i contratti in oggetto specificavano già nei bandi la loro determinatezza e il non obbligo di assunzione a tempo indeterminato da parte dell'ateneo (CODAU 2006; 2016). In sostanza, le sentenze citate mostrano che anche all'interno del precariato occorre distinguere.

Tra gli insegnanti di italiano per stranieri, è ritenuta epocale la dichiarazione fatta durante un'audizione del 25 marzo 2015, di cui è reperibile il [video istituzionale](#) (minutaggio: 17,50'-19,00'), da parte della Ministra dell'Istruzione Università e Ricerca, Stefania Giannini, la quale aveva affermato pubblicamente l'intenzione di introdurre una nuova classe di concorso (Senato della Repubblica 2015):

Gli stranieri nati in Italia e i neoarrivati hanno (...) tratti e caratteristiche proprie e devono essere oggetto e soggetto di processi di apprendimento e di alfabetizzazione linguistica molto specifica. Di questo terremo conto con le misure previste dal disegno di legge, anche pensando ad una classe di insegnanti specializzata.

L'annuncio si riferisce a quella che in seguito sarà codificata come classe di concorso A23, mentre il disegno di legge si riferisce alla riforma della scuola ("La Buona scuola"), divenuto poi Legge 107/2015 e successivi decreti e allegati. Di questi, gli ultimi verranno ratificati immediatamente a ridosso del Concorso, bandito a febbraio. I documenti più tardivi saranno proprio quelli che interessano la classe di concorso A23, la quale, ricordiamo, non ha mai avuto una abilitazione specifica.

A rigore, la nuova classe avrebbe meritato di essere esclusa dal concorso proprio per questo motivo, o in alternativa si sarebbe potuto pensare a una norma transitoria che non escludesse coloro che già hanno una professionalità in questo ambito.

Invece il legislatore ha scelto tutt'altra via, individuando subito gli abilitati ammissibili, semplicemente attingendo da abilitati in altre discipline, e, di conseguenza, escludendo tutti coloro che, per coerenza formativa ed esperienza, erano rimasti in attesa di una abilitazione specifica, affidandosi nel contempo alla formazione specializzata in italiano per stranieri offerta dagli atenei.

#### **4. SINTESI DEI REQUISITI DI ACCESSO ALLA A23**

È utile a questo punto gettare uno sguardo sui requisiti individuati dal legislatore per l'accesso diretto alla classe A23. Li riassumiamo in due tabelle distinte, la prima riguarda gli aventi diritto al concorso per la A23 con accesso diretto, e per i quali sono state poste subito a concorso 506 cattedre, la seconda riguarda i requisiti per gli aventi diritto a un futuro percorso di abilitazione.

#### ABILITATI AMMESSI AD ACCESSO DIRETTO - I

chi aveva frequentato la Scuola di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS) "Italiano seconda lingua" tenutasi nel biennio 2007-2008

#### ALTRI ABILITATI AMMESSI CON ACCESSO DIRETTO - II

chi aveva conseguito l'abilitazione precedente in una delle seguenti discipline:

- ex 43/A, oggi A22 - Italiano, storia e geografia nella scuola secondaria di I grado
- ex 50/A, oggi A12 - Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado
- ex 51/A, oggi A11 - Discipline letterarie e latino (licei e istituti magistrali)
- ex 52/A, oggi A13 - Discipline letterarie, latino e greco
- ex 45/A, oggi A25 - Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo grado
- ex 46/A, oggi A24 - Lingue e culture straniere negli istituti di istruzione secondaria di II grado

e purché il piano di studi degli abilitati in questione abbia incluso tutti i seguenti esami:

- 12 L-LIN/01, Glottologia o linguistica generale
- 12 L/LIN/02, Glottodidattica
- 12 L-FIL-LET/12; Didattica della lingua italiana

e purché detti abilitati siano in possesso – o si dotino entro l'anno accademico 2015-2016 – di un titolo di specializzazione in "Italiano per stranieri", tra i seguenti:

- Scuola biennale di specializzazione
- Master annuale di primo o secondo livello
- Certificazione CEDILS, DILS (II livello) o DITALS (II livello)

#### ULTERIORI AMMISSIBILITÀ AL CONCORSO

purché in possesso di una specializzazione come sopra:

*lauree V.O. **purché conseguite entro l'a.a. 1986-87**, senza crediti aggiuntivi:*

- Filosofia
- Lettere
- Materie letterarie
- Pedagogia

*lauree V.O. **purché conseguite entro l'a.a. 1986-87**, e purché nel piano di studi abbiano compreso un corso di lingua o letteratura italiana:*

- Storia

*lauree V.O. **purché conseguite entro l'a.a. 1997-98**, e purché nel piano di studi abbiano compreso un corso annuale di lingua e/o letteratura italiana, un corso annuale di storia, un corso annuale di geografia:*

- Conservazione dei beni culturali
- Filosofia
- Lettere
- Materie letterarie
- Pedagogia
- Storia

*lauree V.O. purché conseguite **entro l'a.a. 2000-2001**, e purché abbiano compreso un corso biennale o due annuali di lingua e/o letteratura italiana, un corso annuale di storia ed un corso annuale di geografia:*

- Filosofia
- Pedagogia
- Scienze dell'educazione

- Conservazione dei beni culturali
- Geografia
- Lettere
- Materie letterarie
- Storia

lauree V.O. senza specificazione dell'anno di conseguimento, **per la sola Provincia di Bolzano**, purché abbiano compreso i 72 crediti specificati nella tabella 2 e un corso biennale di lingua o letteratura tedesca

- Lingue e letterature straniere

**Tab. 1.** I titoli che hanno permesso l'accesso diretto alla classe di concorso A23.  
La tabella è riassuntiva e non esaustiva. Si rimanda alla Tabella A della L 107/2015 per i dettagli.

ASPIRANTI AD UN FUTURO PERCORSO DI ABILITAZIONE		
Titoli ammissibili		
D.M. 39/1998 - VECCHIO ORDINAMENTO	D.M. 22/2005 - LAUREE SPECIALISTICHE	D.M. 270/2004 - LAUREE MAGISTRALI
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Conservazione dei beni culturali</li> <li>- Geografia</li> <li>- Lettere</li> <li>- Materie letterarie</li> <li>- Storia</li> <li>- Lingue e letterature straniere</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>LS 1-Antropologia culturale ed etnologia</li> <li>LS 2-Archeologia</li> <li>LS 5-Archivistica e biblioteconomia</li> <li>LS 10-Conservazione dei beni architettonici e ambientali</li> <li>LS 11-Conservazione dei beni scientifici e della civiltà industriale</li> <li>LS 12-Conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico</li> <li>LS 15-Filologia e letterature dell'antichità</li> <li>LS 16-Filologia moderna</li> <li>LS 21-Geografia</li> <li>LS 24-Informatica per le discipline umanistiche</li> <li>LS 40-Lingua e cultura italiana</li> <li>LS 43- Lingue straniere per la comunicazione internazionale</li> <li>LS 44-Linguistica</li> <li>LS 93-Storia antica</li> <li>LS 94-Storia contemporanea</li> <li>LS 95-Storia dell'arte</li> <li>LS 97-Storia medioevale</li> <li>LS 98-Storia moderna</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>LM 1-Antropologia culturale ed Etnologia</li> <li>LM 2-Archeologia</li> <li>LM 5-Archivistica e biblioteconomia</li> <li>LM 10-Conservazione dei beni architettonici e ambientali</li> <li>LM 11-Conservazione e restauro dei beni culturali</li> <li>LM 14-Filologia moderna</li> <li>LM 15-Filologia, letterature e storia dell'antichità</li> <li>LM-38 -Lingue moderne per la comunicazione e la cooperazione internazionale</li> <li>LM 39-Linguistica</li> <li>LM 43-Metodologie informatiche per le discipline umanistiche</li> <li>LM 80-Scienze geografiche</li> <li>LM 84-Scienze storiche</li> <li>LM 89-Storia dell'arte</li> </ul>
<p>purché i possessori di queste lauree abbiano incluso nel proprio piano di studi anche i seguenti 72 crediti (<i>equivalenza fra gli esami del nuovo e vecchio ordinamento: 12 crediti: 1 esame annuale;6 crediti: un esame semestrale</i>):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>12 L-LIN/01; Glottologia</li> <li>12 L-LIN/02; Didattica dell'italiano o delle lingue moderne</li> </ul>		

12 L-FIL-LET/12; Linguistica italiana (L-FIL-LET/12)  
6 L- FIL-LET/10, Letteratura italiana  
12 LFIL-LET/04, Lingua e letteratura latina  
6 M-GGR/01, Geografia generale  
6 tra LANT/02 o 03, Storia, a scelta fra greca o romana  
6 tra M-STO/01 o 02 o 04, Storia, a scelta tra medievale, moderna o contemporanea

e purché i suddetti laureati siano in possesso di un diploma di specializzazione in "Italiano per stranieri" tra i seguenti:

Scuola biennale di specializzazione  
Master annuale di primo o secondo livello  
Certificazione CEDILS, DILS (II livello) o DITALS (II livello)

**Tab. 2.** *La semplificazione del documento originale è utile a illustrare il carattere discriminante e restrittivo dei requisiti assegnati alla A23 anche per una eventuale futura abilitazione. Per la versione esaustiva del documento: Tabella A, L. 107/2015.*

## 5. UN CONCORSO PER SOLI ABILITATI

L'accesso diretto, dunque, se si escludono i pochissimi che frequentarono nel biennio 2007-2008 la SISS del Veneto "Italiano lingua seconda" e i laureati del vecchio ordinamento, ma con limitazioni assai restrittive, è stato riservato ai già abilitati di altre discipline, con il favore della concessione di un tempo utile per adeguare i propri requisiti, anche dopo gli esami del concorso, conseguendo una specializzazione entro l'anno accademico 2015-2016.

Fin qui, i requisiti. L'accesso diretto a coloro che avevano frequentato la SISS sopra descritta ci ha spinto a visionare i contenuti della loro formazione, che sono stati (Serragiotto 2010:251-260):

- Accoglienza dei non nativi
- Comunicazione interculturale
- Progettare di piani educativi e attività didattiche
- Interlingua e relative procedure
- Selezione ed elaborazione di materiali didattici
- Procedure di ricerca-azione
- Società e cultura
- Nozioni di base e legislazione scolastica e del lavoro

Abbiamo anche voluto verificare i contenuti proposti da un testo di preparazione agli esami per il concorso del 2016, che sono serviti da traccia ai tecnici MIUR e alle commissioni orali per elaborare le prove d'esame. In estrema sintesi sono state (Lugarini, Crisafulli 2016):

- Plurilinguismo, identità culturali, bisogni educativi
- Relazione educativa e interculturale

- Didattica, tecniche e metodologie
- Approcci e metodi
- Apprendimento della lingua straniera; il QCER
- Abilità linguistiche
- Grammatica
- Modelli didattici operativi
- Lingua di comunicazione e lingua dello studio
- Valutazione dell'apprendimento

In entrambi i casi, si tratta a grandi linee delle tematiche trattate nei master di specializzazione in italiano per stranieri.

Quanto ai CFU richiesti, durante un'interpellanza parlamentare in Senato, all'indomani della ratifica definitiva della L 107/2015, la Ministra Giannini, sollecitata sul perché siano stati resi obbligatori alcuni esami incoerenti con le finalità della disciplina A23, in particolare il latino, ha risposto ([video istituzionale](#), minutaggio: 5:00-14:10) definendoli "non distonici" rispetto alla materia (Senato della Repubblica 2016). Di questa via, il concetto si potrebbe applicare a qualsiasi altra materia, poiché niente può apparire distonico alla A23, essendo trasversale a qualunque disciplina.

Ciò che colpisce, è che questi requisiti discriminano in modo retroattivo la quasi totalità di chi già pratica la professione da anni, mettendo a rischio il loro futuro. È quindi naturale che vi siano state delle reazioni, nonostante i pochi giorni di margine tra la promulgazione di tutti questi requisiti e il tempo del concorso.

## 6. AZIONI E REAZIONI

Riassumiamo qui molto schematicamente i tentativi di portare in discussione la posizione degli insegnanti di italiano per stranieri già formati e attivi. I passi sono archiviati nel [blog](#) di RICONOSCIMENTO:

**Agosto 2015.** Mentre in Senato si discute il disegno di legge della 107, e dopo le dichiarazioni della Ministra Giannini, RICONOSCIMENTO indice una consultazione per tentare di sistematizzare i requisiti che a quella data avevano sempre dato accesso alla professione, quale suggerimento per l'istituenda classe di concorso.

**Settembre 2015.** Sulla base della consultazione precedente, APIDIS, ILSA e RICONOSCIMENTO presentano al MIUR e al Senato la proposta di una norma transitoria, allo scopo di tutelare chi già opera nel settore, e che si può riassumere in tre punti chiave:

- accesso alla A23 da tutte le lauree umanistiche, come previsto per l'accesso alle specializzazioni post lauream in italiano per stranieri ratificate dallo stesso MIUR;
- accettazione dei percorsi di specializzazione come equivalenti a percorsi abilitanti;

- cancellazione dell'obbligo di eventuali CFU specialistici, in quanto ritenuti un'ingiusta applicazione retroattiva per chi si è già formato e già lavora nel settore.

**Febbraio 2016.** Nei giorni in cui si sta completando anche il bando di concorso e il relativo regolamento, RICONOSCIMENTO indice un sondaggio anonimo allo scopo di tracciare un profilo dell'insegnante di italiano L2/LS. Vi aderiscono 800 insegnanti, mentre in meno di una settimana viene messa a punto una lettera aperta alla Ministra Giannini, inviata anche alla Commissione del Senato, con 455 firme. La lettera torna a ribadire la necessità di tener conto di chi già lavora nel settore. Contemporaneamente, molti insegnanti che si sentono esclusi anche in futuro dalla A23 (e non necessariamente dal concorso) presentano ricorso.

**Marzo 2016.** Sulla base dei dati raccolti nel sondaggio anonimo, e alla luce del completamento della legge 107/2015, nasce l'idea di un secondo questionario, al seguito di quello di RICONOSCIMENTO. La convinzione che i requisiti definiti dalla L. 107 e successivi documenti siano incoerenti e discriminanti particolarmente verso chi fino a quel momento ha esercitato la professione, richiedeva di raccogliere dati a sostegno.

Nel frattempo, viene inviata anche una lettera al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Scritta in tempi brevissimi dall'insegnante Sandra Cau, la lettera è sottoscritta da 260 firmatari. Il Presidente risponderà mostrandosi solidale, ma sottolineando che la materia non è di sua competenza.

**Maggio 2016.** APIDIS e ILSA presentano *brevi manu* una lettera alla Ministra Giannini in rappresentanza della categoria, in cui sostanzialmente sono ribaditi i tre punti contestati e più sopra esposti. La lettera è visionabile sul sito di [APIDIS](#). Ad oggi, le richieste e le sollecitazioni avanzate al MIUR e al Senato non hanno mai ottenuto risposta.

## 7. LE INTERVISTE AGLI INSEGNANTI

Il secondo questionario, proposto in forma non anonima, richiedeva un certo sforzo autodescrittivo. Le domande sono suddivise in sei sezioni. La prima riguarda i dati personali; la seconda chiede di descrivere la propria formazione in rapporto ai requisiti definiti dalla L 107; la terza indaga la situazione lavorativa personale in termini di ore, contratti e reclutamento, distinguendo tra lavoro presso istituzioni afferenti al MIUR o altro. Le ultime tre sessioni riguardano le esperienze come commissari d'esame e come formatori di insegnanti e, in chiusura, i suggerimenti sulle linee di condotta da seguire in futuro per la categoria.

In questo contesto prenderemo in esame soprattutto la seconda e la terza sezione, ossia la formazione e l'esperienza.

## 7.1 STRUTTURA DEL QUESTIONARIO E INTERVISTATI

Per la creazione del questionario, abbiamo usato l'applicazione generalista *Modules* di Google, per facilitare l'accesso agli intervistati in auto-compilazione. Il modulo è stato strutturato in forma di sondaggio quali-quantitativo incrociato (Trobias 2013:46).

Spendiamo due parole su come è stato diffuso: la pubblicità sui media sociali vi è stata, ma il *link* per la compilazione non era pubblico: era necessario farne richiesta diretta alla sottoscritta; l'indirizzo per compilarlo è stato quindi inviato a ciascuno privatamente. A tutti i compilatori è stato poi chiesto di diffondere la possibilità di compilarlo nelle proprie reti di colleghi, sempre per interessamento personale. Questo reclutamento controllato ha inteso ottenere un campione motivato e il più possibile omogeneo, date le finalità autodescrittive di una sola categoria (Trobias, 2013:32-35).

Circa 250 persone hanno fatto richiesta di compilazione. Di queste, l'hanno effettivamente completata in 130; questa selezione si è attuata sostanzialmente per i seguenti motivi: la chiamata diretta alla compilazione; l'impegno importante di autodescrizione professionale; la descrizione di alcuni dettagli della propria realtà lavorativa che ha mosso una forma di pudore, essendo priva del filtro dell'anonimato; infine, ma non per ultimo, la necessità di aver studiato bene i requisiti di accesso alla A23, conoscenza fondamentale per poter rispondere ad alcune domande.

Date queste difficoltà, la dispersione in fase di compilazione è da considerarsi fisiologica. Oltretutto, la fase di raccolta dati ha avuto un ciclo di appena 19 giorni: 130 interviste in un tempo così breve, peraltro solo dietro interessamento dell'intervistato, sono in verità un successo.

Quanto all'analisi dei dati, abbiamo seguito le logiche di una scrematura che individuasse chi, tra gli intervistati, avesse caratteristiche lavorative tali per cui si potesse definire a tutti gli effetti un docente che lavora o ha lavorato esclusivamente nell'insegnamento dell'italiano L2, con una certa continuità presso istituzioni MIUR.

## 7.2 I DATI E IL CAMPIONE


Passiamo a riferire dei dati raccolti, consapevoli che si tratta di una istantanea mutevole nel tempo. Commenteremo in particolare una decina di grafici, non prima di aver fornito una descrizione del campione.

Il 91% dei compilatori è donna. Come localizzazione, le regioni più partecipative sono state Lombardia, Veneto, Lazio e Puglia. Nessun dato è pervenuto da Liguria e Basilicata. Il 5% degli intervistati lo ha compilato all'estero, dove attualmente lavora (nella fattispecie in Francia, Regno Unito, Slovenia, Sudafrica, Turchia). Questa piccola rappresentanza fa parte dei 67 intervistati che hanno dichiarato di avere avuto esperienze lavorative fuori dall'Italia, a sottolineare una classe di insegnanti che non disdegna la mobilità in tutti i continenti.

Dei 130 intervistati, il 96,6% è già laureato, il restante non ha ancora concluso la


formazione ma può avere già esperienze di lavoro. Riportiamo qui di seguito le lauree dei compilatori secondo i criteri del legislatore.

La tua laurea è: (130 risposte)



**Fig. 1.** Abbiamo chiesto di distinguere la propria laurea in base ai grandi raggruppamenti indicati dai requisiti in tabella A della L. 107/2016.

Il grafico evidenzia che principalmente gli intervistati vengono dal vecchio ordinamento (48,5%), qui distinto prima dell'a.a. 2000-2001 (riga 1) o dopo (riga 2). La voce "altro" raduna coloro che sono ancora in formazione o con percorsi formativi non convenzionali (per esempio, insegnanti con la sola laurea triennale e un master, o docenti di scuola primaria senza laurea).




**Fig. 2.** Appena il 3% dei partecipanti è in possesso di un'abilitazione

Un dato significativo è che soltanto quattro partecipanti hanno dichiarato di possedere un'abilitazione, e, di queste, una non è valida per la A23. Questa discrepanza, vogliamo ricordarlo, dipende dal fatto che fino ad oggi non è mai esistito un percorso abilitante specifico per gli insegnanti di italiano per stranieri, e che le abilitazioni ammesse dal legislatore provengono da tutt'altre discipline.

Analizzando più da vicino i quattro abilitati, due di essi si sono specializzati grazie alle certificazioni (DITALS e CEDILS) e nessuno ha conseguito dei master. Uno è in possesso di un dottorato e di un'esperienza professionale importante, mentre due di essi non hanno alcuna esperienza. Sempre tra questi quattro, due non hanno necessità di recuperare crediti.

La tua laurea è valida per accedere al percorso di abilitazione in A-23 "Lingua italiana per discendenti stranieri-alloggiati" (v. Tabella A)?

(130 risposte)




**Fig 3.** Anche per un eventuale accesso a un percorso abilitante, è esclusa, fin dalla laurea, una larga fetta di insegnanti attivi nella A23.

In figura 3 notiamo che l'effetto retroattivo dell'istituzione della A23 si è esteso alla formazione precedente alla specializzazione, ponendo una seria ipoteca sul futuro professionale di oltre il 33% degli insegnanti che sono invece specializzati. Come abbiamo visto, infatti, la Tabella A cita in dettaglio anche i requisiti per un futuro percorso di abilitazione.

Il campo dei futuri "abilitabili" si restringe ulteriormente se analizziamo i dati sui crediti formativi universitari: solo 11 su 125 li posseggono tutti.

Se recuperare alcuni esami è tutto sommato fattibile rispetto al recupero di un'intera laurea magistrale, d'altro canto il legislatore ha disposto ben 72 crediti obbligatori, e per un insegnante già inserito in un contesto lavorativo, che ha concluso gli studi da tempo, non è facile tornare all'università per recuperare materie ininfluenti per la disciplina che già insegna, e con la prospettiva di accedere solo a un percorso abilitante della durata due o tre anni, le cui garanzie di accesso al lavoro in realtà non sono date.




**Fig. 4.** I CFU di specializzazione di cui difettano gli intervistati. Undici dichiarano di avere tutti i 72 crediti richiesti.

Notiamo alcune differenze con i dati raccolti da RICONOSCIMENTO, visionabili nel [video online](#), fra gli ottocento anonimi del primo sondaggio (Cambriani *et al.* 2016), in cui la storia greca o romana prevaleva su tutti, seguita dal latino.

Nella nostra intervista, invece, lingua e letteratura latina (L-FIL-LET/04) è al primo posto per 83 intervistati. Nell'ordine, seguono la didattica dell'italiano o delle lingue moderne (L-LIN/02) e la linguistica italiana (L-FIL-LET/12), in quarta e quinta posizione troviamo rispettivamente geografia generale (M-GGR/01) e glottologia (L-LIN/01), seguiti dai sei crediti di storia greca o romana (L-ANT/02 o L-ANT/03). Ultimi in classifica la letteratura italiana (L-FIL-LET/10) e infine i sei crediti di storia (L-M-STO/01, L-M-STO/02 o L-M-STO/03).


L'elevata mancanza di esami afferenti alla didattica e alla linguistica dell'italiano si spiega con l'alto numero di chi ha conseguito un titolo di specializzazione che non rilascia crediti, specialmente se proviene da lauree di vecchio ordinamento.



**Fig. 5.** Le specializzazioni possedute dagli intervistati. Sono citate soltanto quelle espressamente indicate dal legislatore.

### 7.3 ELABORAZIONE DI UN CAMPIONE TIPICO

Il sondaggio degli 800, indetto da RICONOSCIMENTO, aveva messo in luce che non sempre l'insegnante di italiano per stranieri vive di questo lavoro. Riportiamo qui, in figura 6, per gentile concessione delle autrici, il grafico relativo, presentato al convegno ANILS l'11-12 marzo 2016 (Cambriani *et al.* 2016).



**Fig. 6.** Riprendiamo qui un dato raccolto da RICONOSCIMENTO su 800 intervistati ([video online](#) del Convegno)

Se è vero che ciò potrebbe soltanto dimostrare una difficoltà generale ad esercitare la professione, questo dato ci ha convinti a fare una scrematura degli intervistati nella sezione dedicata alla descrizione del proprio lavoro. Questa decisione si è resa necessaria per mantenere fede all'impegno iniziale: mettere

ordine alle esperienze, a fronte dell'inestricabile varietà che si è presentata analizzando i dati. Di conseguenza, abbiamo dapprima selezionato chi ha svolto attività presso istituzioni facenti capo al MIUR, sia in maniera diretta che indiretta (enti, associazioni, cooperative o scuole private che hanno in appalto corsi di italiano per stranieri da istituti afferenti al MIUR), come mostrato in figura 7. Successivamente, abbiamo compiuto un'ulteriore scrematura tenendo conto solo di chi ha dichiarato di avere un'esperienza consistente e continuata, cioè con almeno 180 giorni o 36 mesi di lavoro, o almeno un migliaio di ore all'attivo (si veda la figura 8). Ci è sembrato questo il contrappeso migliore al profilo idealistico creato a tavolino dal nuovo regolamento.

Esperienze presso enti a diretto o indiretto collegamento con il MIUR




Fig. 7. Le esperienze presso enti afferenti al MIUR





Fig. 8. Il tempo lavorativo impiegato presso istituzioni afferenti al MIUR


La scrematura incrociata ha infine individuato un campione di 24 intervistati. Fra questi, è emerso che il 50% (12 su 24) esercita da tempo con una laurea non abilitabile secondo la nuova normativa, e uno solo ha un'abilitazione già acquisita, mentre 23 su 24 hanno crediti anche consistenti da recuperare.



**Fig. 9.** Le istituzioni presso le quali sono impiegati i membri del campione, divisi tra chi non potrà accedere all'abilitazione in futuro (serie 2, verde) e chi invece potrebbe ottenerla con la prospettiva di un percorso abilitativo (serie 1, rosso).

I numeri riportati in figura 9 mostrano che del campione tutti, abilitabili o non abilitabili, svolgono già incarichi per istituzioni MIUR, in più settori e in più sedi.

Altrettanto interessante è l'analisi dei contratti stipulati dal campione, riportati in figura 10. L'indicazione "accordi" si riferisce al reclutamento a chiamata diretta. Siamo di fronte a sole collaborazioni, dunque, che prevedono nella migliore delle ipotesi contratti atipici, anche in regime di partita IVA. Il campione ha inoltre dichiarato che il reclutamento avviene sempre tramite due canali: la partecipazione a bandi, e in misura assai minore per invio spontaneo di curriculum.



**Fig. 10.** *Tipologie di contratto a livello istituzionale. Anche in una situazione di continuità lavorativa, il campione riferisce di attività svolte solo con contratti atipici.*

## 8. IL PROFILO EMERGENTE DELL'INSEGNANTE DI ITALIANO PER L2

Riassumendo, 3 dei 130 intervistati hanno un'abilitazione valida per la A23, e solo 11 su 125 hanno i crediti previsti; 42 su 130 non hanno una laurea abilitabile nemmeno per il futuro, e il dato aumenta in percentuale tra coloro che stanno esercitando la professione in modo esclusivo e sistematico (12 su 24). L'unica corrispondenza si ha sulle specializzazioni: 126 intervistati su 130 posseggono quelle indicate dal legislatore, il quale tuttavia ha posto sullo stesso piano le certificazioni, ossia titoli culturali che non attribuiscono crediti, ai master (60 CFU) e alle scuole di specializzazione (120 CFU).

Dal campione estratto, l'insegnante di italiano per stranieri è così rappresentato: ha una laurea di livello magistrale e una specializzazione post lauream (in molti casi anche due o tre) specifica in italiano per stranieri; il suo curriculum contiene molte ore di aggiornamento ed è sostanzialmente precario, come dimostra la tipologia dei contratti. Inoltre, non è stanziale: i contratti che stipula sono quasi tutti a scadenza medio-breve, per cui egli stipula più contratti contemporaneamente, in più sedi e settori di lavoro.

Sostanzialmente, possiamo dire che il profilo emergente di un insegnante attivo nell'italiano L2/LS presso istituzioni legate al MIUR non corrisponde affatto al profilo ideale ideato dalla nuova normativa.

## 9. INTERVISTA ALL'AVVOCATO FRANCESCO LEONE

A completamento del quadro tracciato, abbiamo intervistato l'Avvocato Francesco Leone dello Studio Legale *Leone - Fell & Associati*, esperto di amministrazione pubblica e operante tra Palermo e Roma, che sta curando i ricorsi di poco meno di seicento aspiranti docenti al ruolo, di cui circa un centinaio per la classe di concorso A23. L'intervista è stata rilasciata l'11 agosto 2016. L'iter dei ricorsi a tutt'oggi (29/08/2016) non si è ancora concluso.

**Egregio Avv. Leone, la quantità e la modalità di ricorsi che contestano l'esclusione dal concorso potrebbe definirsi a tutti gli effetti una *class action*? Quali sarebbero le sue peculiarità?**

Più che di *class action* (strumento processuale anglosassone mai recepito pienamente nel nostro ordinamento giuridico) parlerei di ricorsi "collettivi", ossia di quei ricorsi sottoscritti da più soggetti aventi ad oggetto i medesimi provvedimenti e gli stessi motivi di diritto. I vantaggi sono un evidente risparmio economico per chi decide di ricorrere e un consequenziale accesso alla giustizia non più relegato ai soli ricchi. I ricorsi collettivi, di contro, sono esposti con più facilità agli errori procedurali. Ad esempio, i ricorrenti non devono avere delle posizioni configgenti o ancora, nella collazione dell'atto bisogna stare attenti ad allegare tutti i documenti (a volte si arriva a migliaia di pagine). Ogni singola distrazione può essere fatale per il destino di tutti, ecco perché per degli avvocati non specializzati in queste particolari azioni è molto pericoloso cimentarsi nei ricorsi collettivi.

**Ci può illustrare quali sono i punti principali su cui si è basata la presentazione dei ricorsi per la A023 da parte del suo Ufficio Legale?**

La questione giuridica principale trattata nel ricorso per la CDC A023 è stata l'impossibilità oggettiva di conseguire una abilitazione specifica, secondo un percorso abilitativo di tipo ordinario, per l'insegnamento della lingua italiana ai discenti stranieri, tenuto conto che la CDC A023 è stata istituita per la prima volta con il D.P.R. n. 19 del 14 febbraio 2016, entrato in vigore il 23.02.2016, e dunque soltanto qualche giorno prima della pubblicazione del bando del cosiddetto "concorso", avvenuta il 26 febbraio 2016.

Più in particolare è stato precisato in sede giudiziale che: nel nostro ordinamento l'abilitazione all'insegnamento si consegue mediante la partecipazione ai percorsi di Tirocinio Formativo Attivo (TFA), disciplinati dal D.M. 249/2010; tuttavia, al tempo del concorso, i percorsi abilitanti (TFA) indetti sono stati soltanto due (I e II ciclo), di cui il primo indetto nel 2012 ed il secondo indetto nel 2014; e il TFA III ciclo, a tutt'oggi, non è stato indetto, e che pertanto per la neoistituita classe di concorso A023 non avrebbero potuto esserci abilitati.

Conseguentemente, il Ministero dovendo bandire necessariamente anche questa nuova classe di concorso, ma non avendo creato le condizioni per conseguire il relativo titolo abilitante - viste le tempistiche - ha arbitrariamente deciso quali sarebbero stati i docenti titolati a partecipare al concorso.

Ed invero, secondo il combinato disposto di cui alla Tabella A del D.P.R. 19/2016 ed il D.M. 92/2016, potevano partecipare al concorso 2016 per la classe A023 solo due categorie di docenti:

la prima, comprende gli abilitati nelle classi 43/A, 50/A, 51/A, 52/A, 45/A e 46/A del previgente ordinamento, in possesso di specializzazione italiano L2 (ex D.M. 92/2016), e purché il titolo di accesso comprenda crediti formativi in determinati settori disciplinari (CFU 12 L-LIN/01; 12 L/LIN/02; 12 L-FIL-LET/12), ovvero comprenda un corso annuale o due semestrali nelle seguenti discipline: glottologia o linguistica

generale; glottodidattica; didattica della lingua italiana; la seconda raggruppa coloro i quali hanno conseguito il titolo di abilitazione a seguito della frequenza presso la scuola di specializzazione all'insegnamento secondario, secondo quanto disposto all'art. 3, comma 2 del D.M. 92/2016.

Secondo quanto sinora evidenziato risultano, quindi, totalmente esclusi dalla partecipazione al concorso in esame gli aspiranti docenti in possesso di numerosi titoli (denominati dal D.P.R. n.19/2016 di specializzazione), che gli avevano consentito fino a quel momento di insegnare italiano agli stranieri L2 presso le istituzioni di ogni ordine e grado.

È stato sottolineato, pertanto, come tutti i titoli indicati in tabella avevano consentito ai ricorrenti di insegnare, in quanto fino a prima dell'istituzione di questa nuova classe di concorso, erano considerati abilitanti.

Il Ministero, invece, con la tabella A del D.P.R. 19/2016, ha deciso di modificare appena una settimana prima dell'emanazione del bando di concorso (pubblicato in data 22.02.2016), la valenza di suddetti titoli.

Con il decreto del MIUR i titoli di specializzazione italiano L2 (lauree, certificazioni, master ecc.), non sono stati considerati abilitanti alla classe di concorso A-23 ed il Ministero, piuttosto che introdurre una norma transitoria che avrebbe potuto rendere tali titoli specifici idonei almeno all'accesso di questo concorso, ha deciso illegittimamente di rendere retroattiva la norma e di modificare completamente l'intero assetto del settore.

Ciò ha determinato una enorme disparità di trattamento a carico di coloro i quali, pur avendo sempre insegnato italiano agli stranieri, sono stati improvvisamente ed illegittimamente esclusi dal bando di concorso impugnato.

Ancora, è stato sottolineato come tali titoli siano assolutamente equiparabili al ciclo di tirocinio formativo attivo (TFA), attraverso cui si consegue l'abilitazione all'insegnamento. Entrambi hanno, infatti, la durata di un anno (accademico) ed entrambi prevedono un piano di studi che attribuisce 60 CFU al termine del percorso formativo.

Pertanto, non si sono comprese le ragioni per cui il MIUR, piuttosto che attribuire ai titoli preesistenti valore abilitante – posto che tali titoli hanno consentito ai ricorrenti di insegnare in molti casi per più di un decennio - ha deciso del tutto illegittimamente di aggravare il percorso dei docenti di italiano agli stranieri.

### **Era stata annunciata una importante decisione da parte del Consiglio d Stato, nei giorni scorsi. Ci può spiegare, ad oggi, a che punto è l'iter di questi ricorsi e quali prospettive potrebbero aprirsi o chiudersi per la A023?**

Il Consiglio di Stato, in seguito all'ordinanza istruttoria, con la quale ha onerato il MIUR di depositare apposita relazione, riguardante (limitatamente alla Regione di interesse del ricorrente) "il numero dei candidati ammessi per la classe A23 con indicazione, per ognuno di essi, del tipo di abilitazione che legittima la partecipazione al concorso", ha ritenuto di dover respingere l'istanza cautelare: "Considerato che le prove scritte del concorso si sono ormai svolte, cosicché non residuano margini per

ammissione, sia pure con riserva, alla procedura sui cui si controverte, ferma restando l'eventuale partecipazione alle future sessioni riservate che saranno bandite dal Ministero dell'istruzione, come assicurato, nella camera di consiglio, dal difensore dell'Amministrazione".

Alla luce della superiore pronuncia, il TAR (che nelle more aveva rinviato la trattazione dei ricorsi in attesa della stessa), ha pertanto rigettato i ricorsi relativi alla CDC A023, ritenendo necessaria la sussistenza dell'abilitazione.

Il prossimo appuntamento sarà in sede di merito al Consiglio di Stato dove, siamo convinti, l'illegittimità delle previsioni sulla classe di concorso A023 verranno riconosciute.

### **Ritiene di poter riassumere i punti su cui si basano il TAR e/o il Consiglio di Stato per il respingimento dei ricorsi in A23?**

Il Consiglio di Stato nel merito del ricorso non si è ancora pronunciato, pertanto al momento non è possibile riferire a riguardo.

Secondo il TAR, invece, "la partecipazione al concorso, per la classe di nuova istituzione A23, è stata comunque consentita a candidati laureati e in possesso di abilitazione all'insegnamento in differenti classi di concorso, sulla base della tabella A di corrispondenza allegata al Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento (D.P.R. n. 19 del 22/02/2016, pubblicato in G.U. il 22 febbraio 2016), essendo quindi del tutto irrilevante la possibilità di conseguire una abilitazione "specificata" per la classe di concorso A023 solo successivamente alla data del 14.02.2016".

### **Dovendo immaginare che la difesa dei diritti di chi si è sentito escluso dalla A23 debba continuare, quale potrebbe essere, secondo lei, il piano migliore per portarla avanti?**

Sul piano legale, soprattutto per gli abilitati nelle classi di concorso di cui alla tabella A del DPR 19/2016, che non hanno potuto conseguire soltanto i CFU previsti dalla medesima tabella, si valuterà l'opportunità di fare appello al Consiglio di Stato.

Sul piano politico e sociale si dovrebbe fare quello che si è sempre fatto, ossia manifestare le proprie idee e sensibilizzare l'opinione pubblica.

Purtroppo, però, ho potuto constatare che alla rumorosa assenza dei sindacati si è aggiunta anche la frammentazione degli aspiranti docenti. Dinanzi ad un quadro frastagliato e conflittuale, e senza una rappresentanza sociale efficace, temo che il governo abbia gioco facile nel mantenere inalterato un provvedimento palesemente illegittimo come quello concernente la A023.

## **10. CONCLUSIONI**

Molti dubbi sulla normativa che avrebbe permesso di regolarizzare gli operatori nel settore rimangono irrisolti.

Oltre a quelli citati dall'Avvocato Leone, il conflitto con l'articolo 11 del Codice Civile,

che recita: "La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo" (Art. 11 Cap. I Cod. Civile). Si potrebbe obiettare che i lavoratori precari e a tempo indeterminato che hanno operato per anni senza un vero riconoscimento, di fatto non esistevano, quindi non si dovrebbe parlare di effetto retroattivo. In questo caso si sconfinerebbe nel campo della tutela del lavoro: può uno Stato promuovere il precariato come soluzione alla stagnazione del lavoro, e un ente come il MIUR avvalersi di queste risorse addirittura incoraggiandole in nome dell'autonomia e della flessibilità, e al tempo stesso considerare chi opera in tali condizioni come una figura "fuori legge", quindi non tutelabile dallo stesso Codice Civile? Anche ammettendo che così fosse, tutto ciò solleva un ulteriore dubbio su quale sia il valore attribuito alla dignità della persona.

Un secondo punto discutibile si riferisce al concetto di "disposizione transitoria" inserito nella 107/2014. In che cosa consistono e a chi si applicano, secondo le intenzioni del legislatore, le disposizioni transitorie, che notoriamente "si impiegano per dirimere un conflitto normativo" (Gambardella 2013:38), se si suppone che la classe di insegnanti di italiano per stranieri non esisteva prima della legge 107/2015?

La tanto attesa istituzione della classe di concorso A23 si è rivelata una disattesa: l'istituzione della disciplina "italiano per stranieri" è stata ancorata a una legge che nasce con l'intento di dichiarare aperta l'era dell'autonomia e della flessibilità dell'offerta formativa degli istituti, anche nella formazione dell'italiano lingua seconda; ma è stata ancorata anche a un concorso immediatamente a ridosso della sua istituzione, riservato solo ad abilitati in altre discipline e decretando requisiti applicabili soltanto a questi. Questi ancoraggi che tracciano così drasticamente il futuro hanno portato ad un ulteriore misconoscimento massiccio delle risorse di qualità, il cui torto è stato quello di colmare il vuoto normativo precedente, con la propria preparazione ed esperienza al servizio delle istituzioni del MIUR.

Al momento in cui scriviamo questo articolo, non sono ancora resi pubblici e definitivi i dati sull'assegnazione delle 506 cattedre "Italiano per stranieri", ma vi è già certezza che gli idonei siano di numero assai inferiore rispetto alla disponibilità di cattedre, il che è indizio significativo di quanto siano stati restrittivi i requisiti di accesso richiesti, oltre che poco coerenti con la disciplina.

Vogliamo sperare che la necessità del legislatore di portare a termine entro un dato tempo la *Buona scuola*, e il concorso a seguire, non impediscano un ravvedimento futuro, che possa offrire un'opportunità a tutte le risorse esistenti, lasciando la forza del discrimine alla selezione naturale dei migliori. La conseguenza sarebbe che, in termini di qualità formativa, tutti ne ricaverebbero un indubbio giovamento.

## RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

ARGENTIN G., GIANCOLA O. (a cura di), 2013, "Diventare insegnanti in Europa. Una comparazione tra quattro Paesi", *Osservatorio internazionale sull'Education*, "Scuola Democratica" n. 3/2013, 863-877.

BAGGIANI S., BARTOLINI E., CIMÒ E., MOCHI A., 2013, "Insegnanti in Europa.

Formazione, status, condizioni di servizio”, numero monografico del *Bollettino di informazione internazionale*, Unità Italiana di EurydiceItalia-INDIRE (a cura di), MIUR - Direzione Generale per gli Affari Internazionali, ottobre 2013.

C.M. 2012-143/02.10.2012, “Scolarisation des élèves - Organisation des Casnav” (NOR: REDE1236614C, circulaire 2012-143/2.10.2012, RED - DGESCO A1-1), Ministère de l'Education Nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, [versione online](#).

D.D.G. 105-106-107/23.02.2016 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, “Concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado” (GU 4ª Serie Speciale - Concorsi ed Esami, 16/26.02.2016) e allegati.

D.M. 92/25.02.2016 del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, “Riconoscimento dei titoli di specializzazione in Italiano Lingua 2”, [versione PDF](#) dal sito del MIUR.

D.P.R. 19/14.02.1016, “Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (16G00026)” (G.Uff. n.43/22.2.2016, Suppl. Ordinario n. 5) e allegati.

L. 107/13.07.2015 “Riforma del sistema nazionale su istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti (15G00122)” (GU Serie Generale n.162 del 15-7-2015) e allegati.

C.M. 205, 22/07/1990, “La scuola dell'obbligo e gli alunni stranieri. L'educazione interculturale”, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (a cura di), Roma, 22 luglio 1990

C.M. 4233, 19/02/2014, “Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri”, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (a cura di), Roma, 19 febbraio 2014, [versione PDF](#).

GAMBARDELLA M., 2013, *Lex mitior e giustizia penale*, 31-40, Giappicchelli, Torino.

LUGARINI E., CRISAFULLI V. (a cura di), 2016, *Lingua italiana L2 per studenti stranieri, Manuale per la preparazione alle prove scritte e orali*, Edises, Napoli.

SERRAGIOTTO G., 2010, “La formazione del docente di italiano a stranieri a Ca' Foscari”, in BALBONI P. E., CINQUE G. (a cura di), *Seminario di Linguistica e didattica delle lingue. Scritti in onore degli ottant'anni di Giovanni Freddi*,

Cafoscarina, Venezia, 251-260.

TROBIA A., 2012, *La ricerca sociale quali-quantitativa*, FrancoAngeli, Milano.

Ufficio studi CODAU (Convegno dei Direttori generali delle Amministrazioni Universitarie), 18.10.2006, "Documento tecnico sui collaboratori ed esperti linguistici per la Riunione Codau", Padova, [versione PDF](#).

Ufficio studi CODAU (Convegno dei Direttori generali delle Amministrazioni Universitarie), 8.06.2016, "Documento redatto con il contributo dei componenti dell'Ufficio Studi e validato dal Comitato Scientifico del Codau sulla Sentenza Corte di Cassazione sull'inquadramento dei Collaboratori ed Esperti Linguistici", s.l., [versione PDF](#).

#### **VIDEOGRAFIA** (ultimo accesso: 29/08/2016)

ANIEF, canale VIMEO, "Lussemburgo - Sentenza storica 26 novembre 2014. Videointervista agli avvocati Galleano, De Michele, Ganci", (durata: 9:37'), [video online](#).

CAMBRIANI L., CAPPONI S., CASSETTA C., GIANNINI A., 2016, canale VIMEO, "Classe di concorso in Italiano L2. Nuove prospettive di riconoscimento della professionalità in Italia e all'estero", in Seminario Nazionale ANILS, *Le lingue e l'italiano L2 nella scuola italiana dopo la riforma Giannini*, Firenze 11-12 marzo 2016 (durata, 23:15'), [video online](#).

SENATO DELLA REPUBBLICA, 2015, SenatoTV, Audizione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Stefania Giannini "Nelle materie di competenza del Comitato, con particolare riferimento alle politiche di istruzione, università e ricerca connesse all'immigrazione", per il Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione, Palazzo San Macuto (durata: 2:08:36), 25 marzo 2015, [video istituzionale](#), minutaggio: 17:50-19:00.

SENATO DELLA REPUBBLICA, 2016, SenatoTV, Audizione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Stefania Giannini, "Sull'implementazione delle misure de 'La buona scuola', sull'assunzione dei docenti e sulle classi di concorso", (durata: 154:39"), 1° Marzo 2016, [video istituzionale](#), minutaggio: 5:00-14:10.

## SITOGRAFIA (ultimo accesso: 29/08/2016)

<<http://www.bamf.de/DE/Infothek/Lehrkraefte/Zulassung/zulassung.html>>

*Bundesministerium für Migration und Flüchtlinge*: Ministero federale tedesco per l'immigrazione. Sono riportati i requisiti per la ricerca di insegnanti di tedesco per allofoni.

<<https://www.bmbf.de>>

*Bundesministerium für Bildung und Forschung*: sito del Ministero Federale dell'istruzione in Germania.

<<https://www.devenireenseignant.gouv.fr>>

Sito ufficiale del *Ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche*, dedicato agli insegnanti e ai futuri insegnanti.

<<https://www.gov.uk/government/organisations/department-for-education>>

*Department for Education*, Ministero dell'istruzione inglese.

<<http://www.istat.it/it/files/2015/08/Istruzione.pdf>>

Documento ISTAT con i dati principali dell'istruzione in Italia. A.s. 2013-2014.

<<http://www.orizzontescuola.it/>>

Testata giornalistica *online* indipendente, dedita all'informazione e alla consulenza per gli operatori della scuola.

<<https://riconoscimentoitaliano12ls.wordpress.com/>>

Il blog degli insegnanti di italiano per stranieri dedito alla tutela della categoria professionale.

<[https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Lehrer/\\_topStories/2-Einstellungen-DaZ\\_DaF/Deutsch-als-zweit--oder-Fremdsprache/index.html](https://www.schulministerium.nrw.de/docs/bp/Lehrer/_topStories/2-Einstellungen-DaZ_DaF/Deutsch-als-zweit--oder-Fremdsprache/index.html)>

Sito ufficiale dello *Schulministerium* del Nord Westfalia in Germania. La pagina riporta i requisiti per il reclutamento di insegnanti di tedesco a non nativi (GLS e GLE).

<<http://www.apidis.it/>>

Sito dell'associazione APIDIS, per l'istituzione di un "Albo professionale italiano dei docenti di italiano per stranieri".

<<http://www.associazione-ilsa.it/>>

Sito dell'Associazione ILSA – Insegnanti Italiano Lingua Seconda Associati.

<[http://www.esteri.it/mae/it/politica\\_estera/cultura/promozionelinguaitaliana/stati\\_generali\\_lingua\\_italiana.html](http://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/cultura/promozionelinguaitaliana/stati_generali_lingua_italiana.html)>

Il sito del Ministero degli Esteri riporta gli impegni presi dalle realtà partecipanti agli Stati Generali della lingua italiana, 2014, al convegno "L'italiano, la nostra lingua, la nostra risorsa", Firenze, 21-22/10/2014.